



# **LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI E IL TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

**CASSINO - 8 NOVEMBRE 2018**



# **LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA SECONDO IL TESTO UNICO: AMBITO DI APPLICAZIONE**

Costituzione


Acquisto

Mantenimento

Gestione

di partecipazioni in società a **totale** o **parziale** partecipazione pubblica, diretta o indiretta, da parte di Pubbliche Amministrazioni

Le disposizioni sono applicate avendo riguardo:



- all'**efficiente gestione** delle partecipazioni
- alla **tutela e promozione** della concorrenza e del mercato
- alla **razionalizzazione e riduzione** della spesa pubblica




Salvo deroghe previste dal decreto si applicano le norme del codice civile e le norme generali di diritto privato

Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare che gestiscono servizi di **interesse generale** o di **interesse economico generale** o per il perseguimento di una **specifica missione di pubblico interesse**

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di Amministrazioni Pubbliche a **enti associativi**, diversi dalle società, e a **fondazioni**

Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle **società quotate**, nonché alle **società da esse partecipate**, salvo queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche




## DEFINIZIONI

Davide Di Russo – Cassino, 8 novembre 2018

## AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

(a)

Le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale



## CONTROLLO

(b)

La situazione descritta nell'art. 2359 c.c.  
Il controllo può sussistere anche quando è previsto da norme di legge, statuto o patti parasociali il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche dell'attività sociale

## CONTROLLO ANALOGO

Esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di una Amministrazione su una società, con un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative.

Tale controllo può anche essere esercitato da una società a sua volta controllata allo stesso modo dall'Amministrazione partecipante


(c)

Sentenza  
Corte Cost. n. 50  
del 25 marzo 2013

## CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

(d)

Esercizio congiunto del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte di Amministrazioni diverse su una società, ossia quando si verificano le condizioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016




Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da **rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti**. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti

tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di **esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative** di detta persona giuridica;


la persona giuridica controllata **non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti**



## ENTI LOCALI

(e)

**Gli enti di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000  
(le province, i comuni, le città metropolitane, le comunità montane e isolate, le unioni di comuni, i consorzi cui partecipano enti locali, salvo quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali)**



## PARTECIPAZIONE


(f)

**La titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi**

## PARTECIPAZIONE INDIRETTA

(g)

La partecipazione in una società detenuta da un'Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione Pubblica



## SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

(h)

Le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale

## SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE


(i)

I servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato

## SOCIETÀ

(I)


Gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili ex art. 2615-ter c.c.



## SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

(m)

Le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)



## SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

(n)

Le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico

## SOCIETÀ IN HOUSE


(o)


Le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, (prescritta dalla legge che non comporta controllo, potere di veto, influenza dominante) e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3 (80% del fatturato verso l'ente affidante o gli enti soci)

## SOCIETÀ QUOTATE

(p)

Le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati  
Le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati





## **TIPI DI SOCIETÀ IN CUI È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

**Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata anche consortili (titolo X c.c.) o in forma di cooperativa (titolo VI c.c.)**


**S.p.a. a controllo pubblico**

**S.r.l. a controllo pubblico**



**La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale**

**L'atto costitutivo o lo statuto devono prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore**







# **COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

**La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:**


- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri**
- provvedimento del competente organo della regione**
- deliberazione del consiglio comunale**
- deliberazione dell'organo amministrativo dell'ente**




**Partecipazioni statali**



**Partecipazioni regionali**



**Partecipazioni comunali**



**Altre partecipazioni pubbliche**



Salvo i casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità di espresse previsioni legislative



**l'atto deliberativo** delle amministrazioni pubbliche per la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni, anche indirette

deve essere **analiticamente motivato** con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4



deve contenere le **ragioni** e le **finalità** che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché la gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato

La motivazione deve considerare la compatibilità di tale scelta con i principi di **efficienza**, di **efficacia** e di **economicità** dell'azione amministrativa

L'atto deliberativo deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con

le norme dei trattati europei

la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese



Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate

L'amministrazione che costituisce la società o acquisisce la partecipazione diretta o indiretta **deve inviare** l'atto deliberativo, a fini conoscitivi, alla sezione competente della **Corte dei Conti** e all'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287

Per gli atti deliberativi delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo

Per gli atti deliberativi delle regioni, degli enti locali e loro enti strumentali, delle università e delle altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione è competente la Sezione regionale di controllo

Per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei Conti ai sensi della Legge n. 259/1958 è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi



L'atto deliberativo è redatto **in conformità** a quanto previsto all'articolo 5, comma 1 e contiene l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo (artt. 2328 e 2463 c.c.)

L'atto deliberativo è **pubblicato** sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante

I soci privati che partecipano all'atto costitutivo sono previamente individuati mediante l'espletamento di **procedure di evidenza pubblica** a norma dell'art. 5, comma 9, D.Lgs. 50/2016

Se una società a partecipazione pubblica è costituita **senza** l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o lo stesso sia dichiarato **nullo o annullato**, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5

Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una **partecipazione essenziale** ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni dell'articolo 2332 del c.c. (nullità della società)


Le modalità per la costituzione devono essere adottate anche per

**a)** le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società

**b)** la trasformazione della società

**c)** il trasferimento della sede sociale all'estero

**d)** la revoca dello stato di liquidazione



**ATTIVITÀ REALIZZABILI E FINALITÀ  
PERSEGUIBILI MEDIANTE LE SOCIETÀ  
A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**



Le amministrazioni pubbliche  
**non possono**

direttamente

o

indirettamente



**costituire, acquisire o mantenere** partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

Nel rispetto delle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali le amministrazioni pubbliche **possono**, direttamente o indirettamente **costituire, acquisire o mantenere** partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività



a) **produzione** di un servizio di interesse generale inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi

b) **progettazione** e **realizzazione** di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 50/2016

c) **realizzazione** e **gestione** di un'opera pubblica ovvero **organizzazione** e **gestione** di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. 50/2016, con un imprenditore privato selezionato con le modalità dell'art. 17, commi 1 e 2

d) **autoproduzione** di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento

e) **servizi di committenza**, incluse le attività di committenza ausiliare, prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016

Al solo fine di **ottimizzare** e **valorizzare** l'utilizzo di  
beni immobili del patrimonio delle Amministrazioni Pubbliche

**in deroga** all'oggetto sociale  
relativo allo svolgimento di  
attività di produzione di  
beni e servizi strettamente  
necessarie per il  
perseguimento delle proprie  
finalità istituzionali



**è possibile** l'acquisizione di  
partecipazioni in società con  
oggetto sociale esclusivo la  
valorizzazione del patrimonio delle  
amministrazioni stesse, tramite il  
conferimento di beni immobili ,  
allo scopo di realizzare un  
investimento secondo criteri propri  
di un qualsiasi operatore di  
mercato



Le **società in house** hanno come oggetto sociale esclusivo le attività di

**produzione** di un servizio di interesse generale inclusa la **realizzazione** e la **gestione** delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi

**autoproduzione** di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento

**progettazione e realizzazione** di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 50/2016

**servizi di committenza**, incluse le attività di committenza ausiliare, prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016

Salvo quanto previsto dall'art. 16 (Società in house), tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti

**Fatte salve** le diverse previsioni di legge regionali  
adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa

è fatto **divieto** alle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, controllate da enti locali, **di costituire** nuove società e **di acquisire** nuove partecipazioni in società

Il divieto **non si applica** alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia



di trasparenza dei  
dati finanziari



di consolidamento  
del bilancio degli  
enti partecipanti.

È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 1303/2013 (Gruppi di azione locale) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013

È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 61 del regolamento CE n. 508 del 2014 (Gruppi di azione locale nel settore della pesca) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.05.2014

Sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente

la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici

la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane

la produzione di energia da fonti rinnovabili

E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche **di spin off o di start up universitarie** previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche **analoghe degli enti di ricerca**



E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la **gestione di aziende agricole** con funzioni didattiche

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al co. 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'art. 18,

può essere deliberata **l'esclusione** totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo **a singole società** a partecipazione pubblica.

Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

**I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano  
con provvedimento motivato adottato ai sensi della legislazione regionale e  
nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità**

**possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare **l'esclusione** totale o parziale  
dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della  
Regione o delle suddette province**

**motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa  
connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1**

**Il predetto provvedimento è **trasmesso** alla competente Sezione regionale di controllo della Corte  
dei Conti, alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione  
del presente decreto, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni  
parlamentari competenti.**

**Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011**

**anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.**

**Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'art. 20, co. 2, lettera e).**

**Resta fermo quanto previsto dall'art. 16**

# LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI



**Entro il 30 settembre 2017**

**Ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, individuando quelle che devono essere alienate**

**Entro il 31 ottobre 2017**

**Le informazioni e il provvedimento di ricognizione sono resi disponibili e inviati alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15**

**Entro un anno dalla ricognizione**

**Le partecipazioni devono essere alienate**


# LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE



La razionalizzazione delle partecipazioni di cui al presente articolo dovrà essere effettuata a partire dal 2018 con riferimento alla situazione al 31.12.2017 (art. 26, comma 11)

Le amministrazioni pubbliche, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, effettuano **annualmente** con proprio provvedimento

un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette



predisponendo, ove ricorrano i presupposti del comma 2, un **piano di riassetto** per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del D.L. 90/2014, le amministrazioni pubbliche **che non detengono alcuna partecipazione** lo comunicano


alla sezione della Corte di conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4

alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio (art. 15)

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I piani di razionalizzazione, con apposita relazione tecnica, e con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, **sono adottati** ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4



Non trova applicazione per le società già costituite e autorizzate alla gestione delle **case da gioco** ai sensi della legislazione vigente (art. 26, comma 12-sexies)

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali




**d) partecipazioni in società che,  
nel triennio precedente,  
abbiano conseguito un fatturato  
medio non superiore a un  
milione di euro**



**Il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019.  
Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al  
triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non  
superiore a € 500.000 per il triennio precedente l'entrata in vigore del  
presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione  
straordinaria ex art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini  
dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20  
(art. 26, comma 12-quinquies)**



e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti



Non trova applicazione per le società già costituite e autorizzate alla gestione delle **case da gioco** ai sensi della legislazione vigente (art. 26, comma 12-sexies)

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

**I provvedimenti sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90/2014 e resi disponibili alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4**

**Le pubbliche amministrazioni in caso di adozione del piano di razionalizzazione**

**entro il 31 dicembre dell'anno successivo**

**approvano una relazione sull'attuazione del piano e ne evidenziano i risultati conseguiti**

**la trasmettono alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio**

**la trasmettono alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4**



**I piani di riassetto  
possono prevedere anche**



**dismissione**


**o**

**assegnazione**

**in virtù di operazioni straordinarie  
delle partecipazioni societarie  
acquistate anche per espressa  
previsione normativa**

**Gli atti di scioglimento  
delle società**

**Gli atti di alienazione  
delle partecipazioni sociali**



**sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto  
dal presente decreto, dalle disposizioni del codice  
civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione  
normativa originaria riguardante la costituzione della  
società o l'acquisto della partecipazione**

**mancata adozione degli atti  
da parte degli enti locali**



**sanzione  
amministrativa**



**minimo € 5.000,00  
massimo € 500.000,00**

**salvo il danno eventualmente rilevato in sede di  
giudizio amministrativo contabile comminata dalla  
competente sezione giurisdizionale regionale della  
Corte dei conti**




**applicazione dell'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9**

**Resta ferma la disposizione dell'art. 1, comma 568-bis, Legge 147/2013**



Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere

**allo scioglimento della società  
o azienda speciale controllata  
direttamente o indirettamente**



**all'alienazione delle  
partecipazioni detenute alla data  
di entrata in vigore della presente  
disposizione e alla contestuale  
assegnazione del servizio per  
cinque anni a decorrere dal  
1° gennaio 2014**

**I dipendenti avranno diritto alle  
procedure di cui ai commi da  
563 a 568 del presente articolo**



Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ~~12~~ **24** mesi  
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche  
amministrazioni sono **esenti** da imposizione fiscale

IMPOSTE SUI REDDITI



SI

IRAP



SI

IVA



NO

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI



MISURA FISSA

**Per lo scioglimento di società controllata indirettamente**

**le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta**

**le minusvalenze in capo alla società controllante sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi**

L'alienazione deve avvenire con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre 12 mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione

**le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta**

**le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi**

**Società mista**



**diritto di prelazione al socio privato detentore, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di una quota almeno del 30%**

L'Agenzia delle Entrate, in occasione del Question time in VI<sup>a</sup> Commissione Finanze, ha dichiarato che il comma 6 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 fa salve le agevolazioni previste dal comma 568-*bis* per le operazioni effettuate entro il 5 maggio 2016, ma non prevede alcuna proroga delle stesse.

Pertanto, **non ritiene possibile applicare** automaticamente, ai casi di cui all'art. 20 del Testo unico, le medesime agevolazioni fiscali previste dal suddetto comma 568-*bis*, le quali restano limitate alle fattispecie in esso previste.

+

Soggetti destinatari dei primi piani di razionalizzazione

Pubbliche Amministrazioni  
(art. 1, co. 3, L. n. 196/2009)

Soggetti destinatari del piano di razionalizzazione ex D.Lgs. n. 175/2016

Pubbliche Amministrazioni  
(art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001)



NON PERFETTA  
CORRISPONDENZA

L'applicazione delle misure agevolative



INCOERENTE



con previsione di misure sanzionatorie  
(art. 20, co. 7, D.Lgs. 175/2016)

**Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del D.L. 6/7/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/7/2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23/12/2014, n. 190**

**Art. 29, comma 1-ter D.L. 98/2011**

**Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano**

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le società a controllo pubblico

sono cancellate dal conservatore del registro imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c. dal registro delle imprese

se per **oltre 3 anni consecutivi** non hanno depositato il bilancio o compiuto atti di gestione

previa comunicazione agli amministratori o ai liquidatori che possono **entro 60 giorni** presentare motivata domanda di prosecuzione dell'attività, conforme all'art. 5, corredata dall'atto deliberativo delle amministrazioni socie

Se regolare **NO CANCELLAZIONE**

Unioncamere presenta, **entro 2 anni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma

### Art. 2495 c.c. - Cancellazione della società

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

# ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE



## Adempimenti in materia di personale delle società a controllo pubblico

Entro il **30 novembre 2017**

Le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze

Entro il **10 dicembre 2017**

L'elenco del personale eccedente è comunicato alle rappresentanze sindacali

Entro il **20 dicembre 2017**

L'elenco del personale eccedente è comunicato alle Regioni

Le Regioni dovranno trasmettere entro il **30 marzo 2018** all'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati. Dal 20 dicembre 2017 al 30 marzo 2018, le Regioni fungeranno da **facilitatori** nella ricollocazione. L'ANPAL avrà tempo fino al **30 giugno 2018** per ricollocare le posizioni rimaste in sospeso.

Le società a controllo pubblico potranno assumere **solo** chi è presente negli elenchi



**tranne** quando la ricerca riguarderà profili professionali non presenti negli elenchi (i c.d. «infungibili»)



In questi casi, bisognerà chiedere **un'autorizzazione** alla Regione (fino al 30 marzo 2018) o all'ANPAL (nei mesi successivi)

Dopo 30 giorni = **silenzio assenso**

A partire **dal 1° luglio 2018**, le società pubbliche potranno di nuovo assumere liberamente



## **L'ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO**

Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di

onorabilità

professionalità

autonomia

stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 281/1997

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali  
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135



L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è di norma costituito da un  
**amministratore unico**

Con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15

In caso di adozione del **sistema dualistico**, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile

l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da **tre o cinque** membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo (**dualistico - monistico**)

Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque

**Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di 1/3, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno**


**Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120**

Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, comma 3, del c.c., prevedere che l'amministrazione sia affidata, **disgiuntamente** o **congiuntamente**, a due o più soci

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

**Articolo 2475, comma 3, c.c.**

Per le società a controllo pubblico sono definiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società



Per le società controllate dalle Regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 281/1997

Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il **limite dei compensi massimi** al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere **agli amministratori**, ai titolari e componenti degli **organi di controllo**, ai **dirigenti** e ai **dipendenti**

Non potrà eccedere il limite massimo di **euro 240.000 annui**

al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali  
a carico del beneficiario

tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni  
o da altre società a controllo pubblico

Le stesse società **verificano** il rispetto del limite massimo del trattamento economico  
annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato  
con il suddetto decreto

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai  
compensi **inferiori** a quelli citati in precedenza

Il decreto dovrà inoltre stabilire i criteri di determinazione della **parte variabile** della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente



Nel caso di **risultati negativi** attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile **non può essere** corrisposta



Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta in vigore la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/8/2012, n. 135, e successive modificazioni

A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Art. 4, comma 4, secondo periodo

**Con l'abrogazione del primo periodo non è chiaro a quali società bisogna fare riferimento**

Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta in vigore la disposizione di cui al decreto del  
Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166


Le disposizioni del presente decreto si applicano alle società non quotate, **direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze** ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile [...]. (art. 1)

[...] L'importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere, comprensivi della parte variabile ove prevista, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per ciascuna fascia di classificazione individuata ai sensi dell'articolo 2, è determinato con riferimento al **trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione vigente**, come comunicato annualmente dal Ministero della giustizia al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze

decreto del Ministro  
dell'economia e delle finanze  
24 dicembre 2013, n. 166

Gli amministratori delle società a controllo pubblico  
**non possono** essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche  
controllanti o vigilanti

Qualora siano dipendenti della società controllante, in  
virtù del **principio di onnicomprensività della  
retribuzione**, fatto salvo il diritto alla copertura  
assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel  
rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi  
hanno **l'obbligo** di riversare i relativi compensi alla  
società di appartenenza



Dall'applicazione del  
presente comma **non  
possono** derivare aumenti  
della spesa complessiva per i  
compensi degli amministratori

Gli **statuti** delle società a controllo pubblico prevedono altresì:

**a)** l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea

**b)** l'esclusione della carica di Vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi

**c)** il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali

**d)** il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società

È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile



**Art. 2125 c.c.  
Patto di non concorrenza**

Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.

Nelle società in cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, **non è consentito nominare**, nei consigli di amministrazione o di gestione amministratori della società controllante

a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento

Coloro che hanno **un rapporto di lavoro** con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso **componenti** degli organi di amministrazione della società con cui si è instaurato il rapporto di lavoro sono collocati in **aspettativa non retribuita** e con **sospensione** della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori

Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Nel caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto

Restano ferme le disposizioni in materia  
di inconfiribilità e incompatibilità di  
incarichi di cui al  
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39

Agli organi di amministrazione e controllo  
delle società in house  
si applica il D.L. 16 maggio 1994, n. 293,  
convertito, con modificazioni, dalla legge  
15 luglio 1994, n. 444

Nelle società a partecipazione pubblica **ma non** a controllo  
pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una  
partecipazione pubblica superiore al 10% del capitale propone  
agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a  
quelle di cui ai commi 6 e 10





## **NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI**

Davide Di Russo – Cassino, 8 novembre 2018

**Nel caso in cui le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali, comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196**

**presentino un risultato di esercizio negativo**

**le pubbliche amministrazioni locali partecipanti che adottano la contabilità finanziaria accantonano, nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato**

**un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione**



## Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti che adottano la contabilità civilistica

adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca **perdita durevole di valore**



L'articolo 1, comma 2, dispone che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di finanza pubblica per pubbliche amministrazioni si intendono:

- ❖ le autorità indipendenti;
- ❖ le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001;
- ❖ - per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171;
  - a decorrere dall'anno 2012, gli “enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto” nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 (a mente del quale “La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre”), “effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea”.

Modifica apportata dall'art. 5, D.L. 02.03.2012, N. 16 ha sostituito l'espressione “enti individuati” con “enti indicati ai fini statistici” lasciando intendere la natura meramente ricognitiva e non costitutiva svolta dall'ISTAT.

**Società iscritte nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella sottocategoria “Società non finanziarie pubbliche” (S.11001) che testualmente comprende “tutte le società e le quasi-società non finanziarie soggette al controllo di amministrazioni pubbliche”.**

**La definizione di controllo nel Regolamento n. 2223/1996/CE e ss.mm.  
(fondamentale parametro classificatorio per la predisposizione dell'elenco ISTAT):**

**“controllo di una società” si intende la capacità di determinarne la politica generale, se necessario scegliendone gli amministratori.**

**Una unità istituzionale - un'altra società, una famiglia o una unità delle amministrazioni pubbliche - esercita il controllo su una società quando detiene la proprietà di più della metà delle azioni con diritto di voto o controlla in altro modo più della metà dei voti degli azionisti.**

**Inoltre, una amministrazione pubblica può esercitare il controllo su una società in forza di leggi o regolamenti che le danno il diritto di determinare la politica della società o di nominarne gli amministratori”.**

### Art. 2359 Codice civile - (Società controllate e società collegate)

Sono considerate società controllate:


- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

La sussistenza del c.d. “controllo congiunto”, rilevante ai sensi dell’art. 2359 c.c., nel caso in cui uno o più soci si coordinino - in forza di particolari vincoli contrattuali (es. accordi parasociali di voto) e/o organizzativi) o al ricorrere di particolari circostanze giuridiche o fattuali) - in modo da conseguire, cumulativamente considerati, la disponibilità di un potere di influenza qualificata in grado da integrare una delle tre ipotesi considerate dalla norma.

All’opposto, in difetto delle circostanze per affermare la sussistenza del coordinamento, non risulterà possibile la ricorrenza di alcun controllo, neppure “congiunto”.


Società che redigono il bilancio  
consolidato



Risultato d'esercizio è  
quello relativo a tale bilancio


Abrogato?

Società che svolgono servizi  
pubblici a rete di rilevanza  
economica




Risultato d'esercizio  
=  
la differenza tra valore e costi  
della produzione  
dell'articolo 2425 del codice civile

L'importo da accantonare, **a decorrere dal 2015**, è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione



se l'ente partecipante



ripiana  
la perdita d'esercizio

dismette la  
partecipazione



se il soggetto  
partecipato è  
posto in liquidazione

Se i soggetti partecipati **ripiano in tutto o in parte le perdite** conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione

Per gli anni 2015-2016-2017 per i soggetti che applicano la contabilità finanziaria

Triennio 2011-2013



Risultato medio non negativo o il risultato dell'esercizio è peggiore di quello medio del triennio




accantonamento di una somma pari al risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente moltiplicato per le seguenti percentuali:

25% → 2015

50% → 2016

75% → 2017



risultato medio negativo



accantonamento di una somma pari alla differenza tra risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato:

25% → 2014 (?)

50% → 2015 (?)

75% → 2016 (?)


Riduzione del **30%** del compenso dei componenti degli organi di amministrazione

se il risultato economico **nei tre esercizi precedenti è negativo**


applicabile alle società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici

per una quota **superiore all'80%** del valore della produzione

Risultato economico  
negativo



per **due anni consecutivi**



**giusta causa** per la revoca  
degli amministratori

non si applicano ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato



## **LA DISCIPLINA DELLA CRISI D'IMPRESA**

**Le società a controllo pubblico, che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia e di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per l'attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività**



**Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che deve essere predisposta annualmente e pubblicata contestualmente al bilancio d'esercizio**

**Gli strumenti di governo societario possono essere integrati con  
Regolamenti interni per garantire il rispetto**

- Norme di tutela della concorrenza**
- Norme in materia di concorrenza sleale**
- Norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale**





**Gli strumenti di governo societario possono essere integrati con**

**Programmi di responsabilità sociale d'impresa** in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea

**Nel caso in cui le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli previsti al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione sul governo societario**

Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni su



Fallimento



Concordato  
preventivo



In materia di  
Amministrazione  
straordinaria delle grandi  
imprese in stato di  
insolvenza  
(ove ne ricorrano i  
presupposti)



Qualora emergano, nell'ambito dei **programmi di valutazione del rischio** di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire:



l'aggravamento della crisi

correggerne gli effetti

eliminarne le cause attraverso un idoneo piano di risanamento.

La **mancata adozione** di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del c.c.



**Non può costituire un provvedimento adeguato**



**La previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie**

**Costituisce, invece, un provvedimento adeguato la previsione di un ripianamento delle perdite accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, anche in deroga al comma 5**




Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31/12/2009, n. 196, **non possono** (salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del c.c.) sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie



a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali

**S.P.A.**  
**Art. 2447 c.c.**




**Riduzione del capitale per  
perdite al di sotto del minimo legale**



**€ 50.000**

**S.R.L.**  
**Art. 2482-ter c.c.**



**Riduzione del capitale per  
perdite al di sotto del minimo legale**



**€ 10.000**

Sono consentiti i trasferimenti **straordinari** alle società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti se le misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla **Corte dei conti**, alla competente Sezione del controllo sugli enti medesimi, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio finanziario **entro tre anni**

Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata **possono** essere autorizzati aumenti di capitale sociale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie

Nei 5 anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita





# **MODELLO-TIPO DI RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO**

**INQUADRAMENTO GIURIDICO E PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ**

**LA *GOVERNANCE* SOCIETARIA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA**


**STRUMENTI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE**

**STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO**


## INQUADRAMENTO GIURIDICO E PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ



**Richiamo art. 6  
D.Lgs. n. 175/2016**



**Brevi cenni storici e  
inquadramento della  
*mission* aziendale**




**Breve analisi del  
contesto economico-sociale  
in cui opera la società e della  
compagine sociale**


**LA GOVERNANCE SOCIETARIA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNA**



**Articolazione interna  
dei singoli organi di  
*governance* della società,  
nomina e durata in carica**



**Breve descrizione dei  
compiti attribuiti a  
detti Organi di  
*governance***




**Dati sul personale della  
società alla data cui si riferisce  
la Relazione**




**Assemblea dei soci  
CdA, Consiglio di gestione  
Collegio sindacale, Organo di  
revisione, Consiglio di  
sorveglianza, Comitato interno, OdV**


STRUMENTI DI MISURAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE



Analisi di **bilancio**



Analisi in base alla  
funzione **Z-score** di  
Altman



Analisi in base al Modello fondato sul  
principio di revisione internazionale  
**(ISA Italia) n. 570** – continuità aziendale

**L'analisi di bilancio si articola in:**

- ❖ raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalla contabilità e da ogni altra fonte significativa
- ❖ riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico
- ❖ elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici e dei flussi
- ❖ comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti (consigliato e, comunque, ove disponibili)
- ❖ formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti



**INDICATORI**



**PATRIMONIALI**

<b>MARGINI/INDICI</b>	<b>MARGINI/INDICI</b>
<b>Margine di struttura primario</b>	<b>Capitale proprio - attività immobilizzate</b>
<b>Indice di struttura primario</b>	<b>Capitale proprio/attività immobilizzate</b>
<b>Margine di struttura secondario</b>	<b>Capitale proprio + passività consolidate - attività immobilizzate</b>
<b>Indice di struttura secondario</b>	<b>(Capitale proprio + passività consolidate)/attività immobilizzate</b>
<b>Mezzi propri/Capitale investito</b>	<b>Capitale proprio/totale attività</b>
<b>Rapporto di indebitamento</b>	<b>Passività correnti + passività consolidate/totale attività</b>

**INDICATORI**



**DI LIQUIDITÀ**

<b>MARGINI/INDICI</b>	
<b>Margine di liquidità primario</b>	<b>Liquidità immediate - passività correnti</b>
<b>Indice di liquidità primario</b>	<b>Liquidità immediate/passività correnti</b>
<b>Margine di liquidità secondario</b>	<b>Liquidità immediate + liquidità differite - passività correnti</b>
<b>Indice di liquidità secondario</b>	<b>(Liquidità immediate + liquidità differite)/ passività correnti</b>

**INDICATORI**



**ECONOMICI**

<b>MARGINI/INDICI</b>	
<b>R.O.E.</b>	<b>Utile netto/Capitale proprio</b>
<b>R.O.I.</b>	<b>Risultato operativo/Totale attività * 100</b>
<b>R.O.S.</b>	<b>Risultato operativo/Ricavi netti di vendita * 100</b>
<b>EBITDA</b>	<b>corrisponde al MOL</b>
<b>EBIT</b>	<b>corrisponde al Risultato operativo</b>

**EVENTUALI ALTRI INDICATORI**



<b>MARGINI/INDICI</b>	
<b>Indice di rotazione del capitale investito</b>	<b>Ricavi vendite e prestazioni/Totale fonti di finanziamento</b>
<b>Indice di durata dei crediti commerciali</b>	<b>Crediti verso clienti/Ricavi vendite e prestazioni</b>
<b>Indice di durata dei debiti commerciali</b>	<b>Debiti verso fornitori/(costi acquisto materie prime + costi servizi e godimento beni di terzi)</b>
<b>Rapporto del costo del lavoro sui ricavi</b>	<b>Costo personale/Ricavi</b>

## La funzione **Z-score** di Altman

Il modello Z-score di Altman è un indicatore sintetico volto a individuare la probabilità di fallimento dell'impresa; assume valore tanto maggiore quanto migliore è lo stato di salute dell'impresa.

Il modello ha valenza retrospettica che non apprezza i dati prognostici; convenzionalmente, si attribuisce un'accuratezza predittiva significativa limitata a due anni dal verificarsi dell'evento.

Il modello di Altman prevede la creazione di una funzione lineare definita come segue:

$$y = a_1 * X_1 + a_2 * X_2 + \dots + a_n * X_n$$

Tale modello è stato adattato da Bottani, Cipriani e Serao alle PMI, impiegando le variabili adottate da Altman in relazione alle piccole e medie imprese italiane del settore manifatturiero.



## La funzione **Z-score** di Altman

L'analisi sulla base del modello empirico Z-score si conduce secondo i seguenti criteri:


- ❖ si adotta la funzione Z-score da elaborarsi sulla base di variabili discriminanti



Tabella variabili discriminanti	
$X_1 =$	Capitale Circolante Netto/Totale Attività
$X_2 =$	(Riserva Legale + Riserva Straordinaria) /Totale Attività
$X_3 =$	Ebit/Totale Attività
$X_4 =$	Patrimonio Netto/Totale Passività
$X_5 =$	Ricavi di Vendita/Totale Attività
<b>"Z-score"</b>	<b><math>1,981 * X_1 + 9,841 * X_2 + 1,951 * X_3 + 3,206 * X_4 + 4,037 * X_5</math></b>

## La funzione **Z-score** di Altman

- ❖ si assume che l'indice Z-score segnali che l'impresa si colloca, rispettivamente, in una zona di rischio, in una zona grigia, in una zona di solvibilità



<b>Zona di rischio</b> $Z < 4,846$	<b>Zona grigia</b> $4,846 < z < 8,105$	<b>Zona di solvibilità</b> $Z > 8,105$
---------------------------------------	---	---

## La funzione Z-score di Altman

$X_1 =$	0,028	0,031	0,033	0,048
$X_2 =$	0,010	0,000	0,001	0,001
$X_3 =$	-0,008	-0,001	0,005	-0,003
$X_4 =$	3,766	4,141	4,137	4,140
$X_5 =$	0,158	0,177	0,169	0,167

Moltiplicatore $X_1 =$	1,981	1,981	1,981	1,981
Moltiplicatore $X_2 =$	9,841	9,841	9,841	9,841
Moltiplicatore $X_3 =$	1,951	1,951	1,951	1,951
Moltiplicatore $X_4 =$	3,206	3,206	3,206	3,206
Moltiplicatore $X_5 =$	4,037	4,037	4,037	4,037

$X_1 =$	0,055	0,062	0,066	0,096
$X_2 =$	0,100	0,000	0,013	0,013
$X_3 =$	-0,015	-0,001	0,010	-0,007
$X_4 =$	12,075	13,277	13,263	13,274
$X_5 =$	0,636	0,714	0,682	0,672

<b>TOTALE "Z-Score"</b>	<b>12,851</b>	<b>14,053</b>	<b>14,035</b>	<b>14,049</b>
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

❖ si procede alla valutazione dei risultati

**Analisi in base al Modello fondato sul principio di revisione internazionale  
(ISA Italia) n. 570 – continuità aziendale**

**Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 offre un quadro esauriente di situazioni, stati e circostanze suscettibili di configurare un rischio per la continuità aziendale.**

**La crisi aziendale è rilevata sulla base di indicatori riconducibili a tre categorie:**


**Indicatori di natura  
finanziaria**

**Indicatori di natura  
gestionale**

**Indicatori di altra natura**



**Indicatori di natura  
finanziaria**




- **condizione di disavanzo patrimoniale o di capitale circolante netto negativo (la struttura aziendale presenta uno squilibrio finanziario);**
- **presenza di prestiti di prossima scadenza, senza prospettiva di rinnovo o rimborso;**
- **elevata dipendenza da prestiti a breve termine, impiegati per finanziare le attività a lungo termine;**
- **cessazione del sostegno finanziario da parte di finanziatori o altri creditori;**
- **successione di bilanci consuntivi o preventivi che registrano flussi di cassa negativi;**
- **principali indicatori economici e finanziari negativi o in costante deterioramento;**
- **cospicue perdite derivanti dalla gestione caratteristica o elevate perdite di valore delle attività che producono *cash flow*;**
- **mancaza o discontinuità della politica di distribuzione dei dividendi;**
- **incapacità di onorare i debiti alla scadenza;**
- **incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;**
- **peggioramento delle modalità di pagamento accordate ai fornitori;**
- **incapacità di raccogliere finanziamenti per lo sviluppo dei prodotti.**

**Indicatori di natura  
gestionale**



- **instabilità della struttura amministrativo-esecutiva, con perdita di amministratori, dirigenti in posti chiave, dipendenti;**
- **perdita di mercati fondamentali, contratti di distribuzione, concessioni o fornitori di rilievo;**
- **inadeguata composizione quantitativa e qualitativa del fattore lavoro;**
- **difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da fornitori di rilievo.**

**Indicatori di altra natura**



- riduzione del capitale al di sotto del minimo legale o non conformità del capitale a disposizioni normative;
- contenziosi legali che potrebbero generare – in caso di soccombenza – obbligazioni difficilmente adempibili;
- modifiche normative o politiche governative suscettibili di avere ricadute negative per l'impresa;
- obblighi di tutela ambientale non rispettati;
- termine di durata statutaria senza previsione di prolungamento;
- sopravvenuta carenza dei requisiti per il mantenimento di autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell'attività d'impresa.

**Il modello, adattato alle specifiche peculiarità della società, prende in considerazione n. 21 parametri, ripartiti nelle predette tre categorie di indicatori**



## MODELLO-TIPO DI RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO – STRUTTURA E CONTENUTO

RISCHIO	TIPOLOGIA INDICATORE	1	2	3	4	5
Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo	FINANZIARIO		X			
Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine	FINANZIARIO					X
.....						
Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o cessare l'attività	GESTIONALE		X			
Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione	GESTIONALE		X			
.....						
Comparsa concorrenti di grande successo	ALTRI		X			
Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge	ALTRI		X			
.....						
<b>TOTALE</b>		....	....	....	....	....

Per ciascuna tipologia di rischio occorre esprimere un giudizio in ordine alla relativa probabilità di concretizzazione

### LEGENDA:

- 1: impossibile
- 2: improbabile
- 3: poco probabile
- 4: probabile
- 5: certo

L'esito di tale classificazione consente una valutazione in ordine alla probabilità dell'insorgenza di crisi aziendale fondata sulla graduazione della concretizzazione dei rischi considerati in relazione all'importanza che ciascuno dei fattori ad essi riconnessi assume in seno all'azienda.

In relazione a ciascuno degli esaminati strumenti di valutazione del rischio aziendale vengono fissate delle **soglie** di allarme, la cui integrazione impone – ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 - di adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento

L’Organo amministrativo indica, poi, com’è stato, è o sarà gestito l’eventuale rischio emerso dalle valutazioni fatte in precedenza, le attività di monitoraggio poste o che intende porre in essere e traccia le sue conclusioni



## I MODELLI DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

**ENTE LOCALE**

**ATTUARE INDIRIZZI  
E STRATEGIE**



**NUOVI STRUMENTI  
(Organismi satellite)**

**CONTROLLO  
DEFINIZIONE  
RELAZIONI**



**ENTE PUBBLICO**



**GOVERNANCE**



**AZIENDE PARTECIPATE**

Il sistema di regole che sovrintende l'attività di governo dell'azienda è riconducibile alla definizione di *corporate governance* ossia un sistema di regole gestionali rivolte al soddisfacimento delle condizioni di equilibrio generale e particolare dell'azienda garantendo la sua esistenza nell'ambiente esterno, nonché allo svolgimento di un'attività di controllo sul grado di raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati




se questa tematica ha forte portata innovativa per gli enti locali, nel contesto privatistico si tratta di una prassi ormai consolidata



Comune Holding

Le modalità per il controllo:



**Modello tradizionale**

**Modello  
dipartimentale/specialistico**

**Modello Holding**

I MODELLI DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE  
**MODELLO TRADIZIONALE**




I MODELLI DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE  
**MODELLO DIPARTIMENTALE/SPECIALISTICO**






I MODELLI DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE  
**MODELLO HOLDING**



ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE LOCALE

*Settore*  
*Unità organizzativa*  
*Unità di controllo partecipazioni*  
 *Holding*



STRUMENTI PER IL CONTROLLO

- ❖ STATUTI DELLE PARTECIPATE
- ❖ DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI
- ❖ PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO (*RISK MANAGEMENT*)
- ❖ CODICE DI AUTODISCIPLINA

AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3, D.LGS. N. 175/2016

- ❖ REGOLAMENTI INTERNI
- ❖ CODICI DI CONDOTTA PROPRI O COLLETTIVI
- ❖ PROGRAMMI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
- ❖ INTERFACCIA CON UFFICIO DI CONTROLLO (se esistente)

ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE LOCALE

STRUMENTI PER IL CONTROLLO

*Settore*

*Unità organizzativa*

*Unità di controllo partecipazioni*

*Holding*

- ❖ **REGOLARITÀ CONTABILE E AMMINISTRATIVA**
- ❖ **REPORT ECONOMICO/FINANZIARI**

EFFICIENZA

- ❖ **CONTRATTI DI SERVIZIO**
- ❖ **CARTA DEI SERVIZI**
- ❖ **CUSTOMER SATISFACTION**


EFFICACIA

- ❖ **VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE**

DEL VALORE

SETTORE – UNITÀ ORGANIZZATIVA/UNITÀ DI CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI/HOLDING

- Assessore delegato
- Segretario/Direttore Generale
- Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
- Responsabile Unità Partecipazioni
- Professionista esperto in materie economiche/aziendali



COMPOSIZIONE      FUNZIONI

1. Analisi dei report economico - finanziari
2. Monitoraggio del valore
3. Raccolta informazioni sulle vicende societarie
4. Valutazione della strategicità della partecipazione
5. Verifica del rispetto dei contratti di servizio e delle carte di servizio
6. Verifica del rispetto del codice di autodisciplina
7. Produzione di resoconti da inoltrare alla Giunta

*Con l'intervento dell'Amministratore di nomina comunale nella partecipata*

## FASI

### Definizione degli obiettivi attesi

#### Redazione del piano industriale

- Indagine di mercato relativa al settore di riferimento
- Prospettive per l'alternativa individuata
- Linee guida per l'esternalizzazione
- Definizione di indicatori

#### Attuazione della scelta

- Definizione trasparente dei rapporti tra ente locale e soggetto gestore

#### Studio di fattibilità

- Implicazioni economiche, amministrative, contabili e fiscali
- Valutazione delle possibili alternative

#### Controllo e rendicontazione della scelta effettuata

Ruolo dell'ente locale



DA GESTORE  
A REGOLATORE

## ART. 147-*quater* del TUEL: Controlli sulle società partecipate non quotate



## ART. 147-*quater* del TUEL: Controlli sulle società partecipate non quotate



Monitoraggio periodico sull'andamento della gestione

Analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati

Azioni correttive


I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante **bilancio consolidato con competenza economica redatto con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.**

## ART. 147-*quater* del TUEL: Controlli sulle società partecipate non quotate



Applicazione del presente articolo

Enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti




In fase di prima applicazione

Enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti




Dal 2014

Enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti




Dal 2015

**Eccezione**



**Bilancio consolidato**



**secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011**

**Art. 9, comma 9-ter, Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102**


## **ART. 147-*quinquies* del TUEL: Controllo sugli equilibri finanziari**



**Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.**

**Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.**

**Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.**



# **RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PARTECIPANTI E DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

Davide Di Russo – Cassino, 8 novembre 2018

I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle **azioni civili di responsabilità** previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house



E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2

Costituisce danno erariale



**il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione**

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

COMUNE DI.....

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	€ -
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	€ -
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	€ -
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
Beni demaniali	€ -
Terreni	€ -
Fabbricati	€ -
Infrastrutture	€ -
Altri beni demaniali	€ -
Altre immobilizzazioni materiali	€ -
Terreni	€ -
<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ -
Fabbricati	€ -
<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ -
Impianti e macchinari	€ -
<i>di cui in leasing finanziario</i>	€ -
Attrezzature industriali e commerciali	€ -
Mezzi di trasporto	€ -
Macchine per ufficio e hardware	€ -
Mobili e arredi	€ -
Infrastrutture	€ -
Diritti reali di godimento	€ -
Altri beni materiali	€ -
Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ -
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	€ -
<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>	
Partecipazioni in	€ -
<i>imprese controllate</i>	€ -
<i>imprese partecipate</i>	€ -
<i>altri soggetti</i>	€ -
Crediti verso	€ -
altre amministrazioni pubbliche	€ -
<i>imprese controllate</i>	€ -
<i>imprese partecipate</i>	€ -
<i>altri soggetti</i>	€ -
Altri titoli	€ -
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	€ -
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	€ -
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
<i>Rimanenze</i>	€ -
<b>Totale rimanenze</b>	€ -
<i>Crediti</i>	
<b>Totale crediti</b>	€ -
<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>	
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	€ -
<i>Disponibilità liquide</i>	
<b>Totale disponibilità liquide</b>	€ -
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	€ -
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	€ -
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	€ -

**Corte dei Conti Sezione Lazio sentenza n. 1015 del 10.09.1999**



**Condannato Sindaco del Comune di Tivoli  
(Socio unico di Acque Albulae S.p.a.)  
per mancato esercizio dell'azione sociale di responsabilità a  
carico degli amministratori (art. 2393 c.c.)**

**Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 13702 del 22.07.2004**



***“[...] per i Sindaci del Comune sussiste l'obbligo di esercitare le azioni di responsabilità verso gli amministratori, a tutela del patrimonio comunale. L'esercizio di tali azioni, ricorrendone i presupposti, costituisce quindi un obbligo giuridico e non rientra tra le attività discrezionali rimesse a valutazioni di merito”.***

## Corte dei Conti Sezione Toscana sentenza n. 267 del 28.04.2009



**Condannati i Sindaci di alcuni Comuni del Valdarno  
(Soci del Mattatoio Intercomunale del Valdarno S.r.l.)**

*per “l’aver nominato, quali componenti del CdA, persone prive dei necessari requisiti di professionalità e competenza; l’aver approvato i bilanci quando erano già emerse numerose irregolarità nella gestione; l’aver omesso un’adeguata vigilanza sulla gestione e l’aver omesso di esperire l’azione di responsabilità di cui all’art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori”.*

*La Corte continua affermando che “il controllo dell’Amministrazione pubblica, nei confronti delle società a partecipazione totale, non possa limitarsi ad una verifica successiva sulla gestione, attraverso l’approvazione del bilancio, né ridursi al mero esercizio del potere di nomina dei rappresentanti dell’Ente in seno al Consiglio di Amministrazione della società partecipata, ma deve essere un controllo attuale, puntuale e concomitante all’attività gestionale della società, da effettuarsi anche con l’ausilio di specifici poteri ispettivi”.*

## Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del 15.07.2009



*La Corte sostiene che «l'Ente è responsabile anche delle irregolarità contabili della propria partecipata, sulle quali è tenuto a svolgere un attento e costante controllo, al fine di rilevare ed impedire l'utilizzo di risorse in maniera non conformi a criteri di sana gestione, tale da poter causare squilibri sul bilancio dell'Ente.*

*La qualità di società partecipata al 100% dall'Ente sta a significare che l'attività che essa svolge è nell'esclusivo interesse dell'Ente locale, ciò giustifica l'esercizio, da parte di quest'ultimo, di poteri di ingerenza e di controllo su detti soggetti, atteso che l'Ente esercita sul soggetto erogatore del servizio pubblico un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi».*

L'operazione su cui la Corte dei Conti ha formulato un rilievo di "grave irregolarità" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 168, della legge n. 266/2005 riguarda un'operazione in cui l'Ente ha trasferito, in prossimità della chiusura dell'esercizio della Società partecipata, una somma per il finanziamento del capitale sociale, iscrivendola nella spesa al titolo II, a sua volta la Società ha iscritto la somma in «conto futuro aumento capitale sociale». Tale incremento del netto patrimoniale è stato assorbito dalla perdita registrata alla chiusura dell'esercizio dove, come rileva la Corte dei Conti, «erano già note le perdite presunte risultanti dallo sbilancio economico previsionale».

## Corte dei Conti Sezione Lazio deliberazione n. 67 del 15.07.2009



**La Corte dei Conti ribadisce che *«la corretta imputazione in bilancio degli oneri finanziari sostenuti dal comune per operazioni di copertura delle perdite delle proprie partecipate non può fare riferimento alla spesa in conto capitale, bensì a quella corrente, in quanto l'operazione di ripiano delle perdite non può inquadrarsi tra le spese di investimento, posto che tali spese, in concreto, non comportano un effettivo incremento del capitale sociale, rappresentando, di contro, l'unica alternativa alla trasformazione o allo scioglimento della società»*. L'iscrizione di tale posta tra le spese in conto capitale comporterebbe la possibilità per l'Ente di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento delle stesse in totale contrasto con quanto previsto dall'art. 119, co. 6 della Costituzione**

## Delibere relative alla copertura delle perdite di Società partecipate



- parere n. 29 del 20.07.2007 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Lombardia;
- delibera n. 15 del 04.06.2008 della Corte dei Conti Sezione controllo Piemonte;
- delibera n. 65 del 11.11.2007 della Corte dei Conti Sezione controllo Puglia;
- delibera n. 578 del 23.10.2007 della Corte dei Conti Sezione controllo Abruzzo;
- parere n. 2 del 28.02.2005 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Liguria;
- pronuncia n. 23 del 29.11.2006 della Corte dei Conti Sezione di controllo per le Marche.

## Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale Centrale sentenza n. 402 del 21.09.2011



*“[...] il danno erariale per la quale si è agito è la risultante di una gestione dissennata della società la quale, in dispregio di ogni regola di sana amministrazione, ha assunto spese di personale incompatibili con le proprie evidenze economiche ed ha piegato la propria organizzazione al perseguimento di fini estranei allo scopo sociale.*

*[...] l'attribuzione all'ente pubblico locale di oneri e costi indebiti, sono tutti comportamenti che, se dannosi, non possono trovare giustificazione in una finalità in astratto meritevole di considerazione è [...] ma in concreto perseguita al fine di eludere i limiti posti al patto di stabilità ed in dispregio di qualsivoglia compatibilità finanziaria”.*

## Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale Centrale sentenza n. 402 del 21.09.2011



**Condannati al risarcimento in favore del Comune**

**50% del danno**



**Il Sindaco e l'Assessore  
del Comune**

**30% del danno**



**Gli organi societari  
della società**

**20% del danno**



**Membri giunta comunale**

**Con la sentenza n. 28699 del 21 luglio 2010 la Corte di Cassazione stabilisce che nessuna azienda a partecipazione pubblica sfugge alle sanzioni del Decreto Legislativo n. 231/2001.**

**Le disposizioni previste dal citato decreto *“non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”*.**



## I REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

**ATTIVITÀ** – Tavoli tecnici e partecipazione a organismi esterni (Osservatorio Ministero dell'Interno; MEF - Arconet)

**ATTIVITÀ** – Proposte normative

**ATTIVITÀ** – Formazione Professionale Continua (FAD corso e-learning di formazione a distanza)

**PROGETTI** – Commissioni e gruppi di lavoro

**PROGETTI** – Iniziative a favore della categoria e comunicati stampa

**DOCUMENTI, STUDI E RICERCHE**



**ATTIVITÀ** – Tavolo tecnico Osservatorio del Ministero dell'Interno

Proposte di modifica del regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario ([atto di indirizzo del 20.02.2018](#))

**A. Potenziamento dell'esperienza professionale**: istituzione IV fascia in Enti con popolazione pari o superiore a 50,000 abitanti.

Requisiti:

- Possesso di almeno 10 anni di iscrizione nel registro revisori o Albo;
- Aver svolto almeno 2 incarichi di durata non inferiore a 3 anni negli enti di III fascia
- Conseguimento di almeno 10 crediti formativi (nel periodo 01.01-30.11 dell'anno precedente)

**B. Modifica dei requisiti per l'iscrizione in I fascia**

Requisiti:

- Conseguimento di almeno 20 crediti formativi (nel periodo 01.01-30.11 dell'anno precedente)
- Incarico di collaborazione ex art. 239 comma 4 TUEL in enti delle fasce 2,3,4 per la durata di almeno 18 mesi

**ATTIVITÀ** – Tavolo tecnico Osservatorio del Ministero dell'Interno  
Proposte di modifica del regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e le modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario (atto di indirizzo del 20.02.2018)

**C. Qualità della formazione continua**

- Attività di docenza equipollente alla partecipazione ai corsi;
- Test di verifica delle competenze con cadenza annuale, a cura del Ministero dell'Interno, in modalità telematica e in due sessioni

**D. Modifica dell'algoritmo per l'estrazione a sorte**

- Revisione del sistema probabilistico
- Correttivi con pesi matematici da attribuire ai diversi candidati, in ragione del numero degli incarichi svolti.

**ATTIVITÀ** – Tavolo tecnico Osservatorio del Ministero dell'Interno

Atto di orientamento in materia di collaboratore dell'organo di revisione(atto di indirizzo del 12.03.2018)

- Rispetto dei requisiti di cui all'art. 234 c.2, art.236 e art. 238 del TUEL;
- Atto di nomina formale, motivato e pubblicato sul sito dell'Ente locale con specifico richiamo dei principi di riservatezza e deontologia professionale a cui il collaboratore deve attenersi e della specifica indicazione delle cause di revoca dall'incarico;
- Il collaboratore deve coadiuvare e assistere l'organo di revisione contabile nello svolgimento delle sue funzioni, secondo le sue direttive e opera sotto la sua responsabilità e vigilanza;
- Il collaboratore può:
  - compiere le istruttorie preliminari all'adozione degli atti e delle operazioni che rientrano nella competenza dell'organo di revisione;
  - assistere alle sedute degli organi nella cui composizione sia necessariamente prevista la partecipazione dell'organo di revisione;
  - accedere agli atti e ai documenti dell'ente e utilizzare le dotazioni strumentali messe a disposizione dall'ente;
- **Compenso fissato nell'atto di incarico e proporzionato alla collaborazione richiesta.**

**ATTIVITÀ** – Tavolo tecnico MEF - Arconet

Tematiche attualmente in discussione:

- *Aggiornamento del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (All. 4/4 al D.Lgs. 118/2011) e integrazione con un'appendice tecnica esemplificativa con scritture di consolidamento;*
- *Utilizzo quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo;*
- *Aggiornamento dei principi contabili per adeguamento al codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016);*
- *Aggiornamento degli allegati al D.lgs. 118 del 2011.*



## **ATTIVITÀ** – Proposte normative

- ✓ **Revisori nelle Unioni di Comuni**
- ✓ **Mitigazione del divieto di più di 2 incarichi nello stesso ente**
- ✓ **Contenuto dei pareri ex art. 239 TUEL**
- ✓ **Compenso e rimborso spese**
- ✓ **Estrazione a sorte dei revisori nelle società controllate da enti locali**
- ✓ **Omogeneizzazione normativa regionale sugli Organi di revisione legale dei conti**



## **ATTIVITÀ** – Formazione professionale e continua

- ✓ **Corso di formazione professionale a distanza (modalità e-learning)**
- ✓ **Crediti validi sia ai fini della formazione professionale continua che per l'elenco dei revisori dei conti negli enti locali**
- ✓ **12 moduli da 1 ora/cad., fruibili separatamente**
- ✓ **Test di valutazione on-line e attestazione dei crediti fruiti trasmessa tramite e-mail**

**PROGETTI – Commissioni e Gruppi di lavoro attivi:**

- ✓ Commissione per la revisione dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali
- ✓ Gruppo di lavoro per la redazione del parere dell'organo di revisione al bilancio preventivo e relazione al consuntivo
- ✓ Gruppo di lavoro «attività di revisione negli enti locali»
- ✓ Gruppo di lavoro «bilancio consolidato»
- ✓ Gruppo di lavoro «Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale delle società a partecipazione pubblica e indicatori di valutazione»
- ✓ Gruppo di lavoro «Regioni»

## **PROGETTI** – Iniziative a favore della categoria


- ✓ Sportello «segnalazioni di rinuncia all’incarico di revisore» con evidenza della causa della rinuncia
- ✓ Informativa periodica
- ✓ Comunicati stampa



## DOCUMENTI, STUDI E RICERCHE

- ✓ I 100 adempimenti del Revisore
- ✓ Lo stato di crisi negli Enti Locali
- ✓ Il trattamento fiscale del trasferimento delle reti del sistema idrico integrato
- ✓ Schema di Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e documenti allegati
- ✓ Schema di Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto della gestione 2017
- ✓ Bozza di Parere sulla delibera di riaccertamento ordinario dei residui







I principi di revisione indicano le regole etico-professionali che il Revisore deve seguire per formulare il proprio giudizio.

**Tribunale di Milano, sent. 11586 del 01.10.2011**



**Cosa deve fare il Sindaco per non incorrere in responsabilità?**

*“deve comportarsi come un avveduto controllore ed applicare, là dove manchino disposizioni di legge, le norme di comportamento proprie della professione svolta , in relazione alle funzioni concretamente esercitate, così come elaborate, ad esempio, dagli ordini professionali”*

programma di controllo amministrativo-contabile



programma di revisione



obbligo "minimo" stabilito dalla trimestralità



dedicare ai controlli le risorse necessarie e compatibili con le dimensioni e l'organizzazione dell'Ente.

## Il Revisore nel corso delle verifiche periodiche effettua

esame delle procedure



esame dei sistemi contabili-  
amministrativi adottati



sondaggi a campione



testare l'operatività del "sistema" di controllo interno

## Il Revisore nel corso delle verifiche periodiche

ottiene informazioni attraverso

interviste ai responsabili di settore o unità operative

conferme esterne

conte fisiche

valuta gli effetti sulla regolarità amministrativa e contabile e sulla corretta rilevazione degli atti di gestione nel sistema informativo

La revisione richiede l'utilizzo di motivate tecniche campionarie le quali devono assicurare che i campioni prescelti siano qualitativamente e quantitativamente rappresentativi e significativi

**SOGGETTIVE**



**il Revisore giudica le procedure di selezione e la dimensione del campione**



**non permette l'estrapolazione dei risultati del complesso dell'attività, ma indica solo gli eventuali errori nell'ambito del campione e "suggerisce" la necessità o meno di estenderlo per arrivare ad una sufficiente evidenza**

**STATISTICHE**



**valutano in termini quantitativi l'affidabilità dei risultati in relazione alla dimensione del campione stesso**

verifica del rispetto della **legge**, dello **Statuto** e dei **regolamenti** nelle procedure contabili

verifica del rispetto dei principi contabili predisposti dall'**Osservatorio per la Finanza e la contabilità**

verifica sui **metodi**, sulle **tecniche** e sulle **procedure** di rilevazione contabile dei fatti amministrativi dell'Ente e le tecniche di controllo interno

## IL REVISORE VALUTA LE TECNICHE DI CONTROLLO

Sono inesistenti o  
inaffidabili



l'organo di revisione dovrà

**relazionare al Consiglio** l'elenco delle debolezze riscontrate nelle procedure amministrative indicando gli eventuali suggerimenti per migliorarle;

predisporre ed eseguire i **controlli di dettaglio** sui dati contabili generati da tali procedure

**estendere maggiormente** i controlli di dettaglio con il metodo motivato del campione



Sono valide anche se non  
formalizzate



l'organo di revisione dovrà

svolgere i necessari sondaggi e interviste sull'effettiva applicazione di tali tecniche e sul conseguente buon funzionamento delle procedure amministrative

La scelta dell'estensione del campione dovrà essere fatta dall'organo di revisione sulla base della **valutazione dei rischi** di errori che possono essere generati dall'**accertata assenza di valide tecniche di controllo**.

Dopo aver svolto questa fase di lavoro, l'organo di revisione sarà in grado di decidere se



Le procedure amministrative funzionano e sono effettivamente seguite

Potranno essere programmati controlli a campione meno estesi sui dati contabili generati da tali procedure

Non sarà responsabile di eventuali errori non riscontrati nella misura in cui avrà controllato la validità tecnica e l'efficacia delle procedure amministrative dell'ente



Le tecniche di controllo e, di conseguenza, le procedure amministrative sono valide solo in teoria, ma in pratica vengono costantemente disattese

Dovrà operare come indicato in precedenza

**Tutte le operazioni eseguite dovranno essere documentate e risultare dai verbali e/o dalle carte di lavoro.**

**Attestazioni sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Essa ha valore di certificazione della conformità dei dati con i documenti e i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili**

**Rilievi e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione**

**Referti all'organo consigliare su gravi irregolarità di gestione. Gli aspetti procedurali risiedono nel regolamento dell'ente. Obbligo di denuncia per gravi irregolarità che diano luogo a responsabilità per danno erariale e/o per reato penale**

**Verifiche di cassa**



**L'ultimo comma dell'articolo 239 del Tuel stabilisce che lo statuto dell'Ente può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.**

**L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e ha diritto di partecipare alle assemblee dell'organo consiliare. Se previsto dallo statuto dell'ente può partecipare alle riunioni dell'organo esecutivo**

**All'organo di revisione devono essere inoltrati gli ordini del giorno delle predette assemblee**

**I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali**



**Le decisioni del collegio devono derivare da una deliberazione collegiale.**

**La definizione, dei tempi e dei modi di espressione dei pareri dell'organo di revisione, è contenuta nel regolamento di contabilità e dovrebbe contenere: relativamente ai termini:**

- **entro quindici giorni** dal ricevimento per l'espressione del parere sulla proposta di bilancio annuale, pluriennale, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati predisposti o approvati dall'organo esecutivo;
- **entro cinque giorni** dal ricevimento per la formulazione del parere della proposta di accoglimento di emendamenti consiliari allo schema di bilancio;
- **entro cinque giorni** dal ricevimento l'espressione del parere della proposta di accoglimento per gli atti gestionali.

La richiesta del parere può essere effettuata **(previa verifica del regolamento)**:

- dal sindaco;
- dal presidente del Consiglio;
- dal segretario comunale;
- dai dirigenti o funzionari dell'Ente;
- dal gruppo consiliare con richiesta sottoscritta del capogruppo.



**Può essere trasmessa, all'Organo di revisione, anche via fax, o altro mezzo digitale, facendo seguire l'originale.**

**Nel caso l'Organo di revisione richieda all'Ente chiarimenti e/o integrazioni i termini si intendono interrotti**

**Le modalità di funzionamento del Collegio sono disciplinate dal regolamento di contabilità dell'ente o da specifico regolamento dell'organo di revisione.**

**Devono essere messi a disposizione dell'organo di revisione i mezzi necessari per lo svolgimento del compito.**

**L'organo di revisione può avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni e a proprie spese, di collaboratori purché siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.**

**I nominativi dei soggetti designati dall'organo devono essere comunicati al sindaco. Per gli stessi valgono le norme di ineleggibilità e incompatibilità.**



# LE FUNZIONI DEL REVISORE

- 1 - PARERI CONNESSI AL BILANCIO DI PREVISIONE E VARIAZIONI
- 2 - RELAZIONE AL RENDICONTO
- 3 - ALTRI PARERI OBBLIGATORI
- 4 - CERTIFICAZIONI E ASSEVERAZIONI
- 5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE  
CON MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO
- 6 - **COMPITI D.LGS. 118/2011 - 126/2014**



# LE FUNZIONI DEL REVISORE

## 1 - PARERI CONNESSI AL BILANCIO DI PREVISIONE E VARIAZIONI

1	Proposta di bilancio di previsione e allegati, tra cui:	art. 239 del TUEL
2	Programmazione triennale del fabbisogno del personale	art. 91 TUEL, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001
3	Piano triennale azioni positive in materia di pari opportunità	art. 48, D.Lgs 196/2006 e art. 6, comma 6 del D.lgs 165/2001
4	Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare	art. 58 D.L. 112/2008

# LE FUNZIONI DEL REVISORE

## 1 - PARERI CONNESSI AL BILANCIO DI PREVISIONE E VARIAZIONI

5	Emendamenti Bilancio di Previsione	
6	Verifica degli equilibri	art. 239 del TUEL
7	Variazioni di bilancio - incluso Assestamento	art. 239 del TUEL
8	Linee Guida sul Bilancio di Previsione - SIQUEL	art. 1 commi 166 - 168 Legge 266/2005

# LE FUNZIONI DEL REVISORE

## 2 - RELAZIONE AL RENDICONTO

<b>9</b>	<b>Verifica del conto del bilancio (gestione residui, passività potenziali, debiti fuori bilancio)</b>	<b>art. 227 del TUEL</b>
<b>10</b>	<b>Verifica del conto economico, del conto del patrimonio e del prospetto di conciliazione</b>	<b>art. 227 del TUEL</b>
<b>11</b>	<b>Verifica degli inventari</b>	<b>art. 227 del TUEL</b>



# LE FUNZIONI DEL REVISORE

## 2 - RELAZIONE AL RENDICONTO

12	Verifica del conto degli agenti contabili	art. 227 del TUEL
13	Verifica parametri di deficitarietà	art. 227 del TUEL
14	Linee Guida sul Rendiconto - SIQUEL	art. 1 commi 166 - 168 Legge 266/2005



## LE FUNZIONI DEL REVISORE

### 3 - ALTRI PARERI OBBLIGATORI

15	Modalità di gestione dei servizi	art. 239 del TUEL
16	Proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni	art. 239 del TUEL
17	Proposte di ricorso all'indebitamento	art. 239 del TUEL
18	Proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa	art. 239 del TUEL
19	Proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni	art. 239 del TUEL

## LE FUNZIONI DEL REVISORE

### 3 - ALTRI PARERI OBBLIGATORI

20	Proposte di regolamento di contabilità	art. 239 del TUEL
21	Proposte di regolamento del patrimonio	art. 239 del TUEL
22	Proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali	art. 239 del TUEL
23	Incarichi di studio e consulenza	art. 1, comma 173, Legge 266/2005
24	Parere contrattazione integrativa	art. 40 bis, commi 1 e 3 D.Lgs 165/2001

# LE FUNZIONI DEL REVISORE

## 4 - CERTIFICAZIONI E ASSEVERAZIONI

25	Certificazione annuale patto di stabilità /Certificazione annuale pareggio di bilancio	art. 31, comma 20, Legge 183/2001 / art. 1, comma 720, Legge 208/2015
26	Certificazione risultati del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	art. 6, commi 4 e 6 DL 98/2011
27	Certificazione del bilancio di previsione	art. 161 del TUEL
28	Relazione di Inizio Mandato	art. 4 D.Lgs 149/2011
29	Relazione di Fine Mandato	art. 4 bis D.Lgs 149/2011

# LE FUNZIONI DEL REVISORE

## 4 - CERTIFICAZIONI E ASSEVERAZIONI

30	Asseverazione esternalizzazioni organismi partecipati	art. 3 comma 30 e successivi Legge 244/2007
31	Certificazione del rendiconto	art. 161 del D.lgs 267/2000
32	Conto annuale delle spese di personale	art. 60, comma 2 D.Lgs 165/2001
33	Conciliazione debiti/crediti enti strumentali e società partecipate	art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. 118/2011
34	Spese di rappresentanza	DM 23/01/2012



## LE FUNZIONI DEL REVISORE

### 5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

35	Invio e pubblicazione sul sito MEF delibere inerenti entrate tributarie	art. 13, comma 15, DL 201/2011
36	Vincoli di spesa per studi e incarichi di consulenza	art. 6, comma 7, del DL 78/2010
37	Vincoli di spesa per relazioni pubbliche, convegni, etc...	art. 6, comma 8, del DL 78/2010
38	Vincoli di spesa per sponsorizzazioni	art. 6, comma 9, del DL 78/2010
39	Vincoli di spesa per missioni	art. 6, comma 12 del DL 78/2010

## LE FUNZIONI DEL REVISORE

### 5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

40	Vincoli di spesa formazione	art. 6, comma 13 del DL 78/2010
41	Vincoli di acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture...etc..	art. 6, comma 14 del DL 78/2010
42	Contenimento composizione e spesa organi	art. 2, commi 184-187 Legge 191/2009 art. 5, commi 5-8 DL 78/2010 art. 6, comma 3, DL 78/2010
43	Vincoli di acquisto immobili	art. 1, comma 138, Legge 228/2012
44	Vincoli di spesa per mobili e arredi	art. 1 comma 141 Legge 228/2012

## LE FUNZIONI DEL REVISORE

### 5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI

45	Vincoli di acquisto autovetture	art. 1, comma 143, Legge 228/2012
46	Monitoraggio semestrale del patto di stabilità / pareggio di bilancio (?)	art. 31, comma 19, Legge 183/2011
47	Verifiche sul patto di stabilità/pareggio di bilancio e fattispecie elusive	D. Lgs. 149/2011
48	Ricognizione annuale delle eccedenze di personale	art. 33, D.Lgs n,165/2001
49	Limiti di spesa del personale e capacità assunzionale	art. 1, commi 557 e s.s. Legge 296/2006



## LE FUNZIONI DEL REVISORE

### 5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

50	Publicazione del piano delle performance e asseverazione OIV relazione sulle performance	art. 10 e 15 del D.Lgs 150/2009
51	Piano triennale di contenimento delle spese	art. 2, commi 594-599, Legge 244/2007
52	Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	art. 6, commi 4 e 6 DL 98/2011
53	Piano esecutivo di gestione ove obbligatorio	art. 169 del TUEL
54	Rispetto vincoli per le aziende speciali ed istituzioni	art. 114 del TUEL

## LE FUNZIONI DEL REVISORE

<b>5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:</b>		
<b>55</b>	<b>Rispetto vincoli detenzione società partecipate e relativi controlli</b>	<b>art. 3 commi da 27 a 29 Legge 244/2007 – art. 1 comma 569 Legge 147/2013 – art. 1 commi da 611 a 614, Legge 190/2014 - art. 147 quater TUEL</b>
<b>56</b>	<b>Contenimento dei compensi e composizione dei CDA organismi partecipati, pubblicazioni e comunicazioni</b>	<b>art. 1 comma 729 e s.s. Legge 296/2006, art. 5 e 6, DL 78/2010 – art. 4, DL 95/2012</b>
<b>57</b>	<b>Ricognizione servizi pubblici e modalità di affidamento</b>	<b>art. 34, commi 20 e 21 Legge 17 dicembre 2012, n. 221, DPR 251/2012</b>
<b>58</b>	<b>Resa del conto del tesoriere</b>	<b>art. 226 del TUEL</b>
<b>59</b>	<b>Resa del conto degli agenti contabili</b>	<b>art. 233 del TUEL</b>

## LE FUNZIONI DEL REVISORE

### 5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

60	Redazione rendiconto dei contributi straordinari	art. 158 del TUEL
61	Comunicazione al MEF del gettito delle entrate tributarie e patrimoniali	art. 1, comma 170 della Legge n. 296/2006
62	Redazione e trasmissione del rapporto informativo sul lavoro flessibile	art. 36 comma 3, D.Lgs n. 165/2001
63	Comunicazione al DFP delle posizioni dirigenziali discrezionali	art. 1, commi 39 - 40 della Legge 190/2012
64	Puntualità dei pagamenti	art. 9 DL 78/2009 e D.Lgs. 192/2012

## LE FUNZIONI DEL REVISORE

<b>5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:</b>		
<b>65</b>	<b>Pubblicazione dei pagamenti superiori ai 1.000 euro sul sito internet e altre verifiche</b>	<b>art. 2, comma 9 DL 262/2006, D. Lgs. 33/2013, DL 83/2012</b>
<b>66</b>	<b>Regolare versamento contributi AVCP</b>	<b>art. 1, comma 67, Legge 266/2005</b>
<b>67</b>	<b>Certificazioni come sostituto d'imposta</b>	<b>DPR 600/1973</b>
<b>68</b>	<b>Comunicazione spese pubblicitarie</b>	<b>Legge 67/1997</b>
<b>69</b>	<b>Pubblicazioni sul sito internet "Amministrazione Trasparente"</b>	<b>D. Lgs. 33/2013 e ss. modificazioni</b>

## LE FUNZIONI DEL REVISORE

### 5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

70	Adempimenti anticorruzione	Legge 190/2012 e ss. modificazioni
71	Dimostrazione tasso di copertura servizi a domanda	art. 243, comma 4 del TUEL
72	Modelli per Rimborso IVA su Trasporto Pubblico Locale	DM 22/12/2000
73	Utilizzo delle centrali uniche di committenza e MEPA	art. 1, comma, 450, Legge 296/2006 e s.s. modificazioni, DL 98/2011 e DL 95/2012
74	Incarichi a dipendenti pubblici e incompatibilità	art. 53 Dlgs 165/2001 e Dlgs 39/20133



## LE FUNZIONI DEL REVISORE

### 5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

75	Referto del controllo di gestione	art. 198 e 198 bis del D.Lgs 267/2000
76	Prospetti SIOPE	art. 77 quater, comma 11 DL 112/2008
77	Trasmissione Rendiconto alla Corte dei Conti - SIRTEL	art. 227 del D.Lgs. 267/2000 e DM 18 febbraio 2013
78	Trasmissione Corte dei Conti atti di spesa > 5.000 euro	art. 1 comma 173 Legge 266/2005
79	Cessione di crediti: Comunicazione dell'entità delle cessioni di crediti mediante il factoring pro-soluto; certificazione crediti	art. 8 DL n. 79/1997 e art. 13 L. n. 183/ 2011

## LE FUNZIONI DEL REVISORE

### 5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

80	Fabbisogni standard: Raccolta dati e invio	art. 6 D.Lgs. N,216/2010 e ss. Modificazioni
81	Pubblicazione albo dei beneficiari	art. 1 DPR 118/2000
82	Regolare versamento imposte (IVA - IRAP)	diversi
83	Presentazione delle dichiarazioni (770 - IVA e IRAP)	diversi
84	Opzione IRAP, servizi commerciali	art. 10 bis, D.Lgs n. 446/1997

## LE FUNZIONI DEL REVISORE

### 5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

85	Procedimenti Amministrativi	art. 20, comma 6, Legge 59/1997 e s.s. modificazioni
86	Limiti di indebitamento	art. 8, comma 1, Legge 183/2011, art. 119 Costituzione, etc...
87	Esternalizzazione dei servizi e personale dedicato	art. 6bis DLgs 165/2001
88	Accertamento condizioni di pre-dissesto	art. 6, comma 2, DLgs 149/2011
89	Verifica Straordinaria di cassa	art. 224 del TUEL



## LE FUNZIONI DEL REVISORE

### 5 - CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA CONTABILE, ANCHE CON MOTIVATE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO RELATIVI A:

90	Verifica tempistica di pagamento - pagamento spazi sul patto di stabilità, monitoraggio debiti	circolare MEF n.22 del 7/7/2014; art.47 e art. 27 D.L. 66/2014;
91	Ulteriori verifiche tagli spesa (mobili, affitti, consulenze, etc...)	art.1 comma 5 D.L. 101/2013 e D.L. 66/2014
92	Concorso alla riduzione di spesa pubblica, verifica -5% beni e servizi	comma 13 dell'art.47 del D.L. 66/2014

# LE FUNZIONI DEL REVISORE

## 6 - COMPITI D.LGS. 118/2011 - 126/2014

**93** **Parere su Delibera di Riaccertamento Straordinario dei residui**

**94** **Parere su piano di rientro dal disavanzo ordinario o dal disavanzo a seguito del riaccertamento ordinario**

**95** **Relazione al Rendiconto Consolidato**

**96** **Relazione al Bilancio Consolidato**

# LE FUNZIONI DEL REVISORE

## 6 - COMPITI D.LGS. 118/2011 - 126/2014

97	Parere su Delibera di Giunta in merito alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti a seguito del riaccertamento straordinario dei residui (variazione in corso di esercizio provvisorio)
98	Parere su Delibera di Giunta in merito all'utilizzo in sede di esercizio provvisorio dell'avanzo vincolato
99	Parere su riaccertamento ordinario, parziale e non, dei residui
100	Verifica complessiva in sede di rendiconto su quelle variazioni di bilancio di competenza della Giunta o del Dirigente che non prevedono il parere del revisore



## VERIFICHE PERIODICHE

**Verifica mandati  
e reversali**

**Verifica  
Adempimenti  
fiscali**

**Verifica  
Versamenti  
periodici**

**Verifica  
Indebitamento  
Ente**

### **Verifica di cassa**

**L'organo di revisione con periodicità trimestrale provvede alle verifiche ordinarie di cassa, di tesoreria e degli altri agenti contabili (monetari e non).**

**Inoltre deve partecipare alle verifiche straordinarie di cassa nel caso di mutamento:**

- del sindaco;**
- del presidente la provincia;**
- del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana.**

# VERIFICHE PERIODICHE

**Verifica Ufficio  
tributi**

**Verifica Ufficio  
Polizia  
Municipale**

**Verifica  
Organismi  
partecipati**

**Verifica rispetto del Patto di stabilità**

**Verifica in materia di personale**

**Verifica Ufficio espropri**

**Verifica conferimento incarichi studio  
ricerca e consulenza**



# VERIFICHE PERIODICHE

**Verifica Ufficio  
lavori pubblici**

**Verifica Ufficio  
patrimonio e  
amministrazione  
dei beni**

**Verifica Ufficio  
condoni edilizi**

**Verifica attività contrattuale**

**Verifica contenzioso e altri affari legali**

**Verifica adempimenti periodici**

